

R. G. 468/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione I civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dott. Daniela Bruni | Presidente |
| 2) dott. Paola Di Francesco | Consigliere rel. ed est. |
| 3) dott. Fabio Laurenzi | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 468/2011 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 25.2.2011

da

FERRONATO F.LLI s.s., (C.F. e P.I. 00743140261) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 31010 Farra di Soligo (TV), fraz. Col San Martino, via Col Buso n. 10, difesa e rappresentata, come da procura a margine dell'atto di citazione di appello del 21.2.2011 dagli avv.ti Maurizio Paniz e Massimiliano Paniz, nonché dall'avv. Franco Stivanello Gussoni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

appellante

contro

LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (già S.c.a r.l.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Da Re e Francesco Mercurio, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Mestre (VE), viale Ancona 17, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

appellata

in punto: appello avverso la sentenza n. 74/2011 del tribunale di Treviso

CONCLUSIONI

Il Procuratore della parte appellante ha concluso:

nel merito: I) per le ragioni esposte, dichiarare la nullità e/o annullare il lodo pronunciato dal Collegio dei Probiviri della Latteria di Soligo s.c. a r.l. in data 13.7.2001 e comunicato alla società Ferronato F.lli s.s. in data 16.7.2001; per l'effetto **II)** accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle delibere pronunciate dal Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo s.c. a r.l. in data 1.12.1998, 8.6.1999, 27.10.1999, 12.12.2000 e 11.4.2001 e, comunque, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Latteria di Soligo s.c. a r.l. agli obblighi contrattuali; per l'effetto, condannare la Latteria di Soligo s.c. a r.l. al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 7.764,53 o somma maggiore o minore da determinarsi in corso di giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'appellante da



liquidarsi in via equitativa; **III**) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera comunicata dal Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo s.c. a r.l. alla appellante con raccomandata 2.4.2001; **IV**) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Ferronato F.lli s.s. di recedere dalla Latteria di Soligo s.c. a r.l., e l'avvenuto legittimo recesso con effetto dall'1.4.2001, con conseguente condanna della Latteria di Soligo s.c. a r.l. al rimborso all'appellante della quota sociale, ex art. 14 St. societario, quantificata in € 3.997,38 o somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa o secondo equità; **V**) respingere le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate e formulande dalla Latteria Soligo nei confronti dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto; **VI**) respingere, inoltre, l'appello incidentale formulato da parte appellata, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado a mezzo dei quali erano state rigettate tali domande dell'odierna appellata; **in ogni caso**: spese e compensi, anche di natura tecnica, di entrambi i giudizi, nonché di quello arbitrale, oltre ad incombenti fiscali e previdenziali come per legge, integralmente rifiusi.

Il Procuratore della parte appellata ha concluso:

In via principale:

rigettarsi l'appello proposto dalla Ferronato F.lli S.S. e confermarsi, nelle parti qui non impugnate dalla Latteria di Soligo in via di appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Treviso n. 74/10 del Tribunale di Treviso, emessa in data 14.1.2010, depositata in pari data 14.5.2007 e non notificata, e per l'effetto respingersi le domande tutte dell'appellante Ferronato F.lli S.S.;

anche in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 74/10 del Tribunale di Treviso, emessa in data 14.1.2010, depositata in pari data 14.5.2007 e non notificata, accogliersi l'appello incidentale della Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, ed accogliersi tutte le seguenti domande:

In via principale di merito, anche in via di appello incidentale e riconvenzionale:

- 1) respingersi tutte le domande proposte dalla Ferronato F.lli S.S., confermandosi il lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001 in tutte le sue parti ad eccezione di quella relativa alla domanda formulata dalla società convenuta di condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento;
- 2) accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità, condannarsi la Ferronato F.lli S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del relativo danno in favore della Latteria convenuta, nella misura che risulterà – anche in via equitativa, e sia pure simbolica – di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- 3) dichiararsi la nullità e/o annullarsi il lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001, nella parte relativa alla decisione sulla domanda formulata dalla Latteria convenuta di condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento, e/o comunque accertarsi e dichiararsi che il Collegio dei Probi Viri ha omesso ogni decisione a tal riguardo; e per l'effetto:
- 4) accertato l'inadempimento della Ferronato F.lli S.S. all'obbligo di conferimento del latte nei confronti della Latteria di Soligo S.c.a r.l., condannarsi la società opposta al risarcimento in favore della cooperativa di tutti i danni ad oggi patiti nella complessiva somma di lire 73.934.193= oltre a quelli ulteriori che saranno patiti fino al momento dell'effettiva ripresa dei conferimenti, e comunque in quella maggiore o minor misura che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- 5) condannarsi la Ferronato F.lli S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad adempiere al lodo emesso



dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001, ed in particolare alla immediata ripresa dei conferimenti in favore della società convenuta di tutto il latte di sua produzione;

In via subordinata, anche in via di appello incidentale e riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e/o annullamento del lodo proposte dalla società attrice:

- 1) accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità, condannarsi la Ferronato F.Ili S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del relativo danno in favore della Latteria convenuta, nella misura che risulterà – anche in via equitativa, e sia pure simbolica – di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- 2) accertata l'illegittimità del recesso della società attore e comunque l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio di tale diritto nonché, conseguentemente, la validità della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, accertarsi e dichiararsi che la Ferronato F.Ili S.S. è tuttora socia della Latteria di Soligo S.c.a r.l., e conseguentemente condannarsi la medesima all'adempimento di tutti gli obblighi sociali, ed in particolare all'immediata ripresa dei conferimenti di tutto il latte prodotto;
- 3) accertato l'inadempimento della Ferronato F.Ili S.S. all'obbligo di conferimento del latte nei confronti della Latteria di Soligo S.c.a r.l., condannarsi la società opposta al risarcimento in favore della cooperativa di tutti i danni ad oggi patiti nella complessiva somma di lire 73.934.193= oltre a quelli ulteriori che saranno patiti fino al momento dell'effettiva ripresa dei conferimenti, e comunque in quella maggiore o minor misura che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- 4) dato atto che la Latteria ha regolarmente dato corso ai pagamenti sospesi con la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 11.4.2001, dichiararsi – con riferimento alla domanda di cui al punto III) della citazione – la cessazione della materia del contendere o comunque la carenza di interesse ad agire;
- 5) rigettarsi tutte le ulteriori domande della Ferronato F.Ili S.S. perché inammissibili o comunque infondate o comunque effettuarsi – ed anche in via riconvenzionale – l'eventuale compensazione giudiziale dei suoi crediti per la restituzione dei corrispettivi del latte conferito con quelli risarcitori di pari misura della Latteria di Soligo S.c.a r.l. che si vorranno accertare come dovuti in conseguenza della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto nonché per l'affidamento ingenerato dal socio attore medesimo in relazione alle vicende inerenti le rideterminazioni del prezzo del latte;

In ogni caso:

Spese ed onorari di lite rifusi, ivi incluse quelle del procedimento arbitrale..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto – In data 26.3.2001 la Ferronato F.Ili s.s. (d'ora in avanti, per brevità, “ la Ferronato”) inviava alla Latteria Soligo società agricola cooperativa, già s.c. a r.l., (di seguito, per brevità, anche “la Latteria Soligo”) e al suo CdA comunicazione di recesso dalla società a far data dal 31.3.2001, per le “reiterate inadempienze della Società nei pagamenti del latte conferito alla stessa”, sul rilievo che da anni il CdA deliberava “illegittime trattenute sui pagamenti relativi ai conferimenti del latte”. Con lettera del 30.3.2001 il CdA della Latteria Soligo evidenziava che non sussistevano i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, in quanto la socia non si trovava in una delle



condizioni previste dallo statuto sociale per poter recedere dalla società, cosicché essa era tenuta a continuare a conferire il latte prodotto.

In data 23.4.2001, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto, la Ferronato adiva il collegio dei probiviri della Latteria Soligo. Impugnava le delibere consiliari dell'1.12.1998, dell'8.6.1999, del 27.10.1999 e del 12.12.2000, con le quali erano state disposte le "trattenute" sui conferimenti del latte, nonché la delibera comunicatagli con raccomandata del 30.3.2001, con la quale il CdA aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il recesso della Ferronato s.s. dalla cooperativa, e chiedeva fosse accertato il proprio diritto di recedere e di ottenere la liquidazione della quota sociale, nonché l'obbligo della Latteria Soligo di restituire le somme indebitamente trattenute, con condanna della stessa al pagamento di Lire 15.034.229,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

La Latteria Soligo, costituitasi nel procedimento arbitrale, resisteva alle domande proposte dalla controparte e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della socia Ferronato F.Ili s.s. al risarcimento dei danni, quantificati in Lire 27.725.323, e l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti.

Medio tempore, la Latteria Soligo effettuava il pagamento dei corrispettivi per i mesi di febbraio e marzo 2001, in precedenza sospesi.

Con lodo arbitrale pronunciato il 13.7.2001 il collegio dei probiviri rigettava le domande proposte dalle parti. In particolare, riteneva legittime le deliberazioni del CdA adottate ai sensi degli artt. 15 e 32 dello statuto in ordine alle c.d. trattenute, in quanto *"nella loro sostanza, altro non sono che un adeguamento provvisorio e indiretto, degli acconti alle prospettive di bilancio nel rispetto delle competenze esclusive dell'assemblea dei soci alla quale è riservata l'approvazione del bilancio, dai cui risultati può dipendere una maggiore o minore remunerazione definitiva del latte conferito."* Sulla delibera relativa al recesso della Ferronato, il collegio arbitrale osservava, da un lato, che dalla accertata legittimità delle delibere del CdA (in merito alle "trattenute") discendeva la insussistenza dell'inadempimento lamentato dalla parte attrice, dall'altro, che non vi erano presupposti per l'esercizio del diritto di recesso *ex lege*, ovvero dallo statuto, né del recesso per giusta causa, di talché la Ferronato era tenuta a riprendere i conferimenti del latte prodotto. Tanto meno, le spettava la restituzione della somma di Lire 15.034.229. Il collegio arbitrale osservava altresì che, avendo la Latteria Soligo effettuato il pagamento dovuto per i conferimenti di latte nei mesi di febbraio e marzo 2001, era sul punto cessata la materia del contendere. Respingeva, infine, la domanda di risarcimento del danno formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta, *"non condividendo il criterio rigidamente proporzionalistico seguito dalla LATTERIA DI SOLIGO per la quantificazione del danno"*. Dichiarava infine compensate le spese di lite.



Detta pronuncia veniva impugnata avanti il tribunale di Treviso dalla Ferronato s.s., che chiedeva la declaratoria di nullità del lodo, in ragione della invalidità della clausola compromissoria, in quanto la stessa non prevedeva per la nomina del collegio arbitrale l'unanimità dei consensi, ovvero il voto favorevole del socio in lite. Domandava, inoltre, l'annullamento del lodo per errore di fatto nella pronuncia arbitrale. Reiterava, quindi, le domande proposte nel procedimento arbitrale: i) accertamento della nullità e dell'inefficacia delle delibere pronunciate dal CdA della Latteria di Soligo in data 1.12.1998, 8.6.1999, 27.10.1999, 12.12.2000 e 11.4.2001; ii) accertamento del grave inadempimento della Latteria di Soligo in relazione agli obblighi contrattuali, con conseguente condanna della società cooperativa al pagamento della somma di Lire 15.034.229 e al risarcimento dei danni patiti dalla Ferronato, da liquidarsi in via equitativa; iii) accertamento del proprio diritto di recedere dalla Latteria di Soligo s.c. a r.l., con effetto dall'1.4.2001, con conseguente condanna della convenuta al rimborso della quota sociale, ex art. 14 dello statuto, per un importo pari a € 7.740,00.

La convenuta Latteria Soligo resisteva all'impugnazione e chiedeva che *“accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità”*, la Ferronato fosse condannata al risarcimento del danno. Domandava, altresì, la declaratoria di nullità del lodo nella parte relativa alla decisione sulla domanda formulata dalla Latteria, avente ad oggetto la condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento, quantificati nella complessiva somma di Lire 73.934.193. Chiedeva, altresì, che la Ferronato fosse condannata alla immediata ripresa dei conferimenti di tutto il latte di sua produzione.

Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'assunzione di prove orali e una c.t.u., con sentenza n. 74/2010 il tribunale di Treviso respingeva le domande proposte da entrambe le parti e condannava la Ferronato alla rifusione delle spese di lite e della c.t.u.

Riteneva, infatti, che non si fosse verificata alcuna violazione dell'art. 809 c.p.c., alla luce del principio affermato dalla suprema corte, secondo cui non ricorre un'ipotesi di nullità della clausola compromissoria ogniqualvolta il socio abbia accettato la clausola medesima, e osservava che la Ferronato non solo vi aveva aderito allorché era divenuta socia della cooperativa, ma aveva essa stessa adito i probiviri, così manifestando una chiara volontà di accettare la clausola medesima. Il tribunale escludeva anche la ricorrenza dell'errore di fatto denunciato dall'attrice, atteso che la qualificazione giuridica degli atti posti in essere dal CdA configurava un errore di diritto, non deducibile quale motivo di impugnazione del lodo. Reputava, poi, irrilevante la circostanza che il



collegio arbitrale avesse fatto riferimento nel lodo a una delibera del 12.12.1998, che non era stata oggetto di alcuna domanda, poiché l'attrice non aveva dimostrato in che modo il contenuto di quella delibera avesse potuto incidere sulla formazione della volontà degli arbitri. Quanto alla legittimità della delibera del CdA in data 30.3.2001, avente ad oggetto il diniego della facoltà di recesso del Ferronato, il tribunale – esclusa l'operatività degli art 2532 e 2437 c.c. – osservava che il recesso convenzionale ben può essere limitato da clausole determinative del contenuto del relativo diritto, cosicché del tutto legittima era la previsione statutaria di cui all'art. 10, in base alla quale il recesso era consentito al socio solo nel caso in cui costui avesse perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o non si fosse trovato più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, spettando al CdA accertare la ricorrenza dei motivi legittimanti il recesso.

I giudici di primo grado escludevano che la Ferronato potesse invocare il rimedio di cui all'art 1460 c.c., poiché la facoltà del Cda di disporre "trattenute" a carico dei soci rientrava nei poteri conferiti all'organo amministrativo dall'art. 32 dello statuto, ed evidenziava che esse altro non erano che un adeguamento provvisorio indiretto degli acconti alle prospettive di bilancio. Difatti, irrilevante era la circostanza allegata dall'attrice, per cui la Latteria Soligo aveva applicato un prezzo annuale per litro di latte inferiore a quello medio praticato, poiché dalla c.t.u. era emerso che il prezzo medio annuale per litro di latte corrisposto dalla cooperativa ai soci conferenti era sostanzialmente analogo a quello desunto dall'accordo interprofessionale degli anni 1997-2001 e che solo nel 2001, quando la differenza tra il prezzo medio praticato quello applicato dalla latteria era minima (euro 0,01) la Ferronato aveva esercitato il recesso.

Il tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto il risarcimento del danno, atteso che l'opinamento degli arbitri atteneva al difetto di prova della quantificazione del medesimo, giudizio non censurabile in sede di impugnazione del lodo. Tanto meno riteneva di poter accogliere l'ulteriore domanda volta risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza, non avendo la Latteria Soligo neppure allegato l'ulteriore danno eventualmente subito.

Con atto di citazione notificato il 25.2.2011 la Ferronato ha interposto tempestivo gravame, al quale ha resistito la parte appellata, proponendo appello incidentale.

All'udienza del 14.1.2016, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In diritto – E' necessario premettere che questa corte ritiene di dover prendere in esame soltanto i motivi di censura che si sostanziano in una critica della sentenza impugnata, atteso che le parti hanno, talora disorganicamente, riproposto numerosi argomenti a sostegno delle rispettive tesi, non sempre esprimendo una doglianza avverso la decisione del tribunale di Treviso.



1. Con il primo motivo la appellante sostiene che il primo giudice ha erroneamente giudicato valida la clausola compromissoria statutaria, non avendo ravvisato alcuna violazione dell'art. 809 c.p.c., in quanto l'adesione alla cooperativa equivarrebbe ad accettazione dello statuto della medesima, con conseguente "sanatoria" degli eventuali vizi delle clausole in esso contenute. Il lodo pronunciato dal collegio dei probiviri sarebbe invece nullo, in quanto affetto da invalidità derivata dalla nullità della clausola di cui all'art. 36 dello statuto della Latteria Soligo, la quale non esige, per la nomina del collegio, l'unanimità dei consensi dei soci, o comunque non prevede – quanto meno – la necessità che lo stesso collegio sia nominato anche con il voto favorevole del socio in lite. La clausola sarebbe, dunque, totalmente nulla per violazione del principio inderogabile, secondo cui anche nell'arbitrato irrituale gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà delle parti, nel rispetto del principio di imparzialità. La sentenza impugnata avrebbe, quindi, ritenuto convalidabile un atto radicalmente nullo.

2. La seconda censura investe l'accertamento della insussistenza dell'errore di fatto nel quale sarebbe incorso il collegio dei probiviri, in quanto il tribunale di Treviso ha trascurato di considerare che il lodo arbitrale non contiene una analisi in merito alla qualificazione delle deliberazioni rese dal CdA di Latteria Soligo, ma muove dell'errato presupposto fattuale che le stesse costituiscano determinazioni di acconti.

3. Il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente, ai fini dell'esclusione della legittimità del recesso della Ferronato, l'inadempimento della Latteria Soligo, pur avendo questa omesso il pagamento della somma di euro 7.764,53, a fronte del regolare conferimento di latte, omettendo di distinguere il diritto alla remunerazione del prodotto conferito dal vantaggio mutualistico, ossia da quella condizione di maggior favore rispetto alla media, che nella fattispecie consiste nell'acquisire il prodotto del socio a prezzo più alto di quello usuale di mercato. Il vantaggio mutualistico andrebbe riferito ai soli ristorni, cioè alla divisione dell'eccedenza attiva della società, mentre il corrispettivo "minimo" dovrebbe essere in ogni caso garantito, anche se la società è in perdita.

4. Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del diritto di recesso del Ferronato, per non essere venuti meno i requisiti di partecipazione alla cooperativa, pur avendo la socia cessato il conferimento del latte, e altrettanto erroneamente il tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta il recesso per giusta causa di cui all'art. 2285 c.c. A dire della appellante, qualora non si accedesse alle suesposte tesi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina della risoluzione per inadempimento, ai fini dell'accertamento dello scioglimento del vincolo contrattuale, e il diritto del socio di dismettere la propria partecipazione.

Il primo motivo non è fondato.



Nella sentenza impugnata il tribunale ha desunto la volontà della Ferronato di accettare la nomina del collegio dei probiviri dalla circostanza che la società ha promosso il procedimento arbitrale previsto dall'art. 36 dello statuto della Latteria Soligo.

Nel noto arresto n. 7262/2008 (*“In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico - non venuto meno a seguito della riforma dell'art. 809 c.p.c. ad opera della l. n. 25 del 1994 e che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l'esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell'assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell'assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall'origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio.”*), dopo avere escluso che l'adesione al contratto di società comporta, di per sé, l'accettazione sanante di ogni clausola eventualmente nulla dello statuto sociale, la suprema corte ha puntualizzato che *“L'intento eventualmente manifestato dal socio di dar corso all'arbitrato, dinanzi agli arbitri originariamente designati senza la sua partecipazione, equivale ad una manifestazione di volontà del socio stesso, volta ad investire proprio quegli arbitri della potestà di provvedere sulla lite, e perciò integra il consenso negoziale che originariamente mancava.”*

Ineccepibile è, dunque, la pronuncia impugnata, laddove, proprio facendo leva sull'incontestabile dato di fatto che il collegio dei probiviri fu adito dalla Ferronato s.s., ha escluso la nullità della clausola compromissoria, in ragione dell'intervenuta manifestazione di volontà della socia di prestare il consenso alla devoluzione della controversia al collegio dei probiviri, sia pure in difetto della propria partecipazione alla designazione dell'organo collegiale.

Il consenso della Ferronato s.s. sulla designazione del collegio arbitrale, inizialmente mancante, è dunque sopravvenuto all'atto del promovimento del procedimento arbitrale, secondo il principio affermato dai giudici di legittimità.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

La critica mossa alla sentenza impugnata si risolve nell'assunto secondo il quale *“il Collegio ha dato per pacifico un elemento di fatto che in realtà era il principale oggetto di discussione, cadendo per l'effetto in un (gravissimo) errore di fatto che ha inficiato l'intero contenuto del lodo arbitrale*



impugnato in primo grado e che, sbalorditivamente, il Giudice di primo grado non ha affatto censurato, cadendo, esso stesso, in fallo, laddove ha asserito trattarsi di errore di diritto, non contestabile innanzi al Giudice ordinario allorquando riguardi un lodo emesso all'esito di un arbitrato irrituale” (pagina 22 dell'atto di citazione d'appello).

Ora, l'aver gli arbitri ritenuto che gli atti posti in essere dal CdA (con le delibere indicate in premessa) fossero determinazioni di “acconti” non si sostanzia in un errore di fatto, dovendo escludersi l'errore percettivo degli arbitri nella lettura dei documenti, né la parte appellante ha posto in evidenza la essenzialità del supposto errore, ai sensi dell'art. 1429 c.c., cosicché la sentenza impugnata anche su questo punto è immune da censure.

Il terzo e il quarto motivo di appello investono il tema del recesso dalla cooperativa Latteria Soligo, questione che il primo giudice ha esaminato e deciso, nonostante il collegio arbitrale avesse respinto la domanda formulata sul punto dalla Ferronato s.s.

Ora, dalla reiezione della domanda di annullamento del lodo arbitrale non può che discendere l'assorbimento del motivo, volta che il collegio dei probiviri si è espressamente pronunciato sulla insussistenza del diritto di recesso della Ferronato s.s., escludendo sia che vi fosse inadempimento della cooperativa, sia che si vertesse in una delle fattispecie di recesso legale, o previsto dallo statuto, ovvero che fosse applicabile la fattispecie normativa del recesso per giusta causa, di cui all'art. 2285 c.c., una volta accertato il legittimo esercizio della facoltà del CdA di negare la ricorrenza della situazione legittimante il recesso. Vale la pena, sul punto, ricordare il costante insegnamento delle suprema corte, secondo cui *“qualora tale facoltà [di recesso] trovi la sua fonte nelle clausole statutarie e, dunque, sorga con l'atto costitutivo come manifestazione della volontà negoziale, è suscettibile di essere disciplinata e conformata attraverso clausole che specifichino le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure lo limitino o condizionino, prevedendo (come nella specie) la necessità, per la sua efficacia, di una positiva constatazione del consiglio d'amministrazione circa l'effettiva ricorrenza della situazione legittimante il recesso stesso”* (Cass. civ., sez. I, 16-02-2016, n. 2979).

Il tribunale ha correttamente desunto dal tenore dell'art. 10 dello statuto la insussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà in parola, da parte della Ferronato, poiché la clausola prevede che *“oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio: a) che ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che non si trova più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio d'Amministrazione accertare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto e della legge, legittimano il recesso e a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della cooperativa.”*



Nella missiva inviata in data 26.2.2001 alla Latteria Soligo, avente ad oggetto la comunicazione dell'esercizio della facoltà di recesso a partire dal successivo 1.4.2001, la parte appellante motiva la propria decisione di recedere dalla società facendo esclusivo riferimento alle illegittime "trattenute" sui pagamenti del latte e contestando l'inadempimento della cooperativa. Pacifico è, dunque, che il recesso della Ferronato non era legittimo, in quanto esercitato al di fuori dei limiti statutari, non avendo la appellante neppure adombrato la ricorrenza di una delle condizioni previste dall'art. 10 dello statuto.

Quanto all'applicabilità dell'art. 2285, co. 2, c.c., la giurisprudenza di legittimità e di merito escludono tale facoltà del socio: nelle società cooperative non può ammettersi il recesso del socio per giusta causa (cfr. Cass., sezione I civile, 23-06-1988, n. 4274, nonché A. Bologna, 4-3-2002, in *Giur. it.*, 2002, 2350).

Tanto basta al rigetto della censura, atteso che le altre corpose argomentazioni spese dalla parte appellante non sono dirette a criticare la sentenza impugnata, bensì ad affermare tesi ipotizzabili solo *de iure condendo*, data la chiarezza del dato normativo e i confini del *thema decidendum* di questa causa.

Analoghe considerazioni valgano per il motivo di appello incidentale formulato dalla Latteria Soligo, con il quali viene impugnata la decisione del tribunale di Treviso di respingere la domanda di annullamento del lodo in relazione al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla appellata dinanzi al collegio arbitrale.

La Latteria Soligo aveva chiesto ai probiviri la condanna della Ferronato al pagamento della somma di Lire 27.725.323, in ragione dell'inadempimento della socia nel conferimento alla cooperativa del latte prodotto. Correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza dell'errore di fatto allegato dalla parte appellata, volta che il collegio arbitrale ha negato la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, non ritenendo di condividere la quantificazione operata dalla Latteria Soligo, sulla base di un "*criterio rigidamente proporzionalistico*". Il che configura una chiara opzione valutativa di carattere giuridico, non censurabile se non per i profili attinenti ai vizi della volontà degli arbitri.

L'ulteriore motivo di gravame incidentale investe, invece, la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta innanzi al tribunale, che trova la sua *causa petendi* nella dedotta violazione, da parte della Ferronato s.s., dell'obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto sociale, per avere essa impugnato il lodo deducendo la nullità della clausola compromissoria, pur avendo attivato lei stessa il procedimento arbitrale. L'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia preso in esame la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., né il danno subito dalla parte appellata per le spese di arbitrato.



In disparte il fatto che la domanda risarcitoria di che trattasi è stata fondata su una *causa petendi* affatto diversa da quella prospettata in questa sede, per la evidente distinzione che va operata tra la violazione dell'art. 1375 c.c. nella esecuzione del contratto e la responsabilità processuale prevista dall'art. 96 c.p.c., è appena il caso di ricordare l'insegnamento dei giudici di legittimità, dei quali è costante l'affermazione della necessità, anche nella fattispecie di responsabilità processuale aggravata, della allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ., sez. III, 27-10-2015, n. 21798). Quanto al danno subito per le spese di arbitrato, è sufficiente osservare che il collegio dei probiviri ha dichiarato compensate le spese fra le parti e nessun ulteriore onere è stato posto a carico delle stesse. Ne discende che, anche volendo aderire alla tesi della parte appellata, costei avrebbe dovuto e potuto documentare l'esborso sostenuto per il compenso versato al proprio difensore nel giudizio arbitrale.

Anche l'appello incidentale va dunque respinto.

Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si dichiarano compensate in ragione della quota di 1/3, ponendosi il pagamento della quota residua a carico della parte appellante.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 468/2011 r.g., promossa dalla Ferronato F.lli s.s. nei confronti della soc. coop. Latteria di Soligo, avverso la sentenza n. 74/2010 del tribunale di Treviso,

- rigetta l'appello proposto in via principale dalla Ferronato F.lli s.s. e l'appello proposto in via incidentale dalla soc. coop. Latteria di Soligo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- liquida le spese di lite in € 12.800,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; dichiara dette spese compensate nella misura di 1/3 e condanna la Ferronato F.lli s.s. al pagamento della quota residua, in favore della soc. coop.

Latteria di Soligo.

Venezia, 26 aprile 2016.-

il consigliere estensore

Paola Di Francesco

il Presidente

Daniela Bruni

